

FAQ

DOMANDA

1. "Desideriamo sapere se i massimali richiesti quali estensione della garanzia base siano massimali dedicati o siano parte del massimale base. Ad es. se l'assicurato acquista il massimale di 1 mln e l'estensione "Attività di Sindaco, di Revisore Legale interno ...(definita al gruppo A) è assicurato per 1mln per l'attività base + 1 mln specifico dedicato all'attività di Sindaco, Revisore Legale ... oppure è assicurato per 1 mln e all'interno di questo mln è compresa sia l'attività base che quella di Sindaco, Revisore Legale ...?".

RISPOSTA

I massimali indicati nelle estensioni sono da intendersi come massimali dedicati non ricompresi nel massimale base e, quindi, aggiuntivi.

DOMANDA

2. "La durata della Convenzione è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula. La Cassa si riserva, per una sola volta, di esercitare, entro sei mesi precedenti la data di scadenza, la facoltà di richiedere la proroga della Convenzione alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi.

Può l'Assicuratore recedere anticipatamente dalla Convenzione? Se sì, in quali casi e con quali modalità e termini di preavviso?".

RISPOSTA

La facoltà di esercitare la proroga della Convenzione per ulteriori 24 mesi è prevista ad esclusiva discrezione della Cassa. Si precisa, peraltro, come sia prevista la possibilità per l'Assicuratore di non disporre il rinnovo della singola polizza stipulata con l'iscritto/pensionato attivo in regime di convenzione, nell'ipotesi di intervenuto sinistro per l'assicurato durante il periodo di validità della polizza, fatti salvi gli obblighi connessi di copertura (sul punto si veda anche la risposta al quesito n. 4).

DOMANDA

3. "Potete precisarci meglio nei confronti di quali soggetti l'Assicuratore assume l'obbligo a contrarre? Verso gli iscritti? Verso i pensionati attivi? Verso entrambe queste categorie?".

RISPOSTA

Come specificato all'art. 3 del Capitolato d'onori, l'aggiudicatario della gara si obbliga a stipulare la Polizza "con ogni iscritto/pensionato attivo alla CNPADC che ne faccia richiesta" che non abbia avuto sinistri nei tre anni precedenti alla stipula della polizza. L'obbligo a contrarre si riferisce dunque ad entrambe le categorie di soggetti.

DOMANDA

4. "Può l'Assicuratore, a seguito di sinistro, esercitare il recesso anticipato dal contratto stipulato con il singolo iscritto/pensionato attivo a fronte della restituzione allo stesso, del premio non goduto al netto delle imposte?".

RISPOSTA

Come illustrato in risposta al quesito n. 2, fermo restando l'obbligo di copertura del sinistro intervenuto in pendenza del periodo di assicurazione, alla scadenza del rapporto l'Assicuratore può escludere il rinnovo della polizza con il singolo iscritto/pensionato attivo in regime di convenzione, assicurando la copertura dei sinistri già intervenuti. In conformità con l'art. 3 del Capitolato d'Oneri, che prevede l'obbligo dell'Assicuratore a contrarre esclusivamente con soggetti che non abbiano avuto sinistri negli ultimi tre anni, infatti, il verificarsi di un sinistro consente all'Assicuratore di non procedere al rinnovo della polizza con il singolo iscritto/pensionato attivo in regime di convenzione. Resta ferma la facoltà dell'iscritto/pensionato attivo e dell'Assicuratore di rinnovare la copertura a condizioni diverse da quelle previste in convenzione.

DOMANDA

5. "Il Capitolato di polizza di cui all'Allegato 1 è privo delle "Definizioni di polizza" e delle "Norme che regolano il contratto in generale".

Può l'Assicuratore, in sede di presentazione dell'offerta, proporre una integrazione al suddetto capitolato con riguardo appunto alle "Definizioni di polizza", nonché alle "Norme che regolano il contratto in generale" ?

Sempre in merito al Capitolato è possibile proporre "Esclusioni" o "Estensioni" aggiuntive rispetto a quelle già previste?

Ad esempio, la estensione RCT/RCO per i danni derivanti dalla conduzione dello studio professionale, così come le altre estensioni di garanzia, non prevedono alcun tipo di esclusione. E' possibile integrare il testo in tal senso?"

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'Oneri, è richiesto che ciascun offerente renda apposita dichiarazione con la quale attesta che le condizioni applicate in sede di stipula delle polizze da sottoscrivere con i singoli iscritti/pensionati attivi sono conformi a quelle del Bando di gara, al Capitolato d'Oneri ed al Capitolato di Polizza relativamente alle "Definizioni di polizza" ed alle "Norme che regolano il contratto in generale", indipendentemente dalla formulazione letterale di tali clausole.

Non è possibile prevedere ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle individuate nel Capitolato d'Oneri.

L'Assicuratore può invece prevedere estensioni aggiuntive a quelle individuate nella lex specialis, ovvero altre prestazioni aggiuntive, fermo restando che solo quelle contemplate e nel Capitolato d'Oneri saranno positivamente valutate con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dalla lex specialis.

DOMANDA

6. "Attività di amministratori di stabili. Ci appare evidente che nel Capitolato sia presente un refuso visto che il contenuto della estensione è in realtà riferito ad altra garanzia, vale a dire CAAF e/o CAF."

RISPOSTA

Si precisa che a pag. 5 del Capitolato di Polizza è presente un refuso relativamente alla "Attività degli amministratori di stabili", la cui corretta definizione è la seguente: "Responsabilità civile derivante all'assicurato in conseguenza all'attività svolta in qualità di amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del c.c. e successive modifiche legislativi e/o regolamenti". Si precisa altresì che a pag. 1 del Capitolato di Polizza (art. 1,

co. 1), inoltre, è presente un ulteriore refuso laddove è stata utilizzata la dicitura "ed Esperto Contabile" dopo quella di "Dottore Commercialista".

DOMANDA

7. "Tutela Progressa / Retroattività e contenuto della clausola.

Nel Capitolato d'Oneri, alla pag. 14 si legge che ... "Il punteggio (da 1 a 3 punti) viene riconosciuto qualora l'Operatore offra di estendere la tutela assicurativa alla copertura delle richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti all'inizio del periodo di assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore (per una durata minima di tre anni e massima di cinque anni)".

Vi segnaliamo che tale clausola, così come formulata, non può costituire oggetto di un contratto di assicurazione e vi chiediamo pertanto di rivederla al fine di rendere il rischio assumibile dal mercato".

RISPOSTA

La previsione del Capitolato d'Oneri relativa all'attribuzione di un punteggio ulteriore per l'assicuratore che offra una copertura assicurativa per eventi pregressi al periodo di validità della polizza è riferita ad eventi potenziali e solo "suscettibili" di causare un danno a terzi. I sinistri oggetto della previsione della lex specialis, infatti, riguardano "eventi noti" all'assicurato ma che non siano già stati formalmente denunciati allo stesso come fonte di responsabilità all'atto di stipula della polizza. La disposizione del Capitolato d'Oneri in esame è dunque compatibile con le generali previsioni in materia di contratti di assicurazione, in quanto per evento noto all'assicurato deve intendersi solo quello potenzialmente idoneo a causare il danno. Per converso, esula dalla copertura ogni fattispecie in cui la responsabilità sia una conseguenza inevitabile dell'evento già verificatosi. Il contratto da stipularsi con l'iscritto/pensionato attivo è pertanto caratterizzato da un apprezzabile margine di alea, corrispondente al rischio che si verificano eventi "suscettibili" di produrre un danno.

Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza richiamata nella richiesta di chiarimenti si riferisce ad una fattispecie nella quale l'evento idoneo a determinare il danno (la mancata proposizione del ricorso nei termini di legge per l'impugnazione) si era già pacificamente verificato, rendendo attuale e concreto (e non potenziale) il rischio di produzione del danno.

Si conferma, da ultimo, la piena validità della clausola del claims made in relazione agli eventi già denunciati al precedente Assicuratore.